

# Lo Statuto di PVA

---

## Art. 1. Denominazione

E' costituita l'Associazione professionale non organizzata senza scopo di lucro denominata: "PROFESSIONE VIRTUAL ASSISTANT ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENTI VIRTUALI" nel proseguo denominata – PVA -.

## Art. 2. Sede

L'Associazione ha sede in Milano, Via Grosseto al numero civico 5 – cap 20156 (MI).

La variazione della sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica dello statuto.

## Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

## Art. 4. Attività costituenti l'oggetto sociale

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, opera senza discriminazione di genere, nazionalità, di carattere politico o religioso e intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:

- 1) rappresentare e valorizzare la comunità delle Assistenti Virtuali che esercitano in proprio attività di assistenza da remoto, divulgazione e diffusione delle conoscenze mirate al miglioramento delle capacità dei rispettivi ambiti di specializzazione;
- 2) promuovere e diffondere un'etica digitale attraverso un codice etico per le Assistenti Virtuali.
- 3) la divulgazione della conoscenza dei fondamenti dell'Assistenza Virtuale per una migliore organizzazione del lavoro e delle proprie capacità, con un conseguente benessere psico-fisico in termini lavorativi, di salute e del contesto sociale in cui muoversi;
- 4) promuovere, sviluppare e consolidare lo spirito imprenditoriale delle associate attraverso forme di confronto attivo e di empowerment; sviluppare il ruolo economico e sociale dell'imprenditoria femminile attraverso il supporto concreto tra socie per far crescere il peso di tale imprenditoria nel tessuto economico e sociale italiano, promuovere e sostenere la formazione professionale e sociale delle socie nonché dei terzi;
- 5) promuovere e sostenere l'aggiornamento professionale delle socie nonché dei terzi, per una maggiore conoscenza e una continua preparazione al passo con i tempi;
- 6) promuovere studi, ricerche, convegni, seminari e quant'altro possa permetterne la divulgazione la condivisione e ne stimoli la partecipazione dei propri associati e non; organizzare, giornate di studio, anche in collaborazione con altre associazioni che si prefiggono le stesse finalità. A questo scopo saranno organizzati gruppi di lavoro, laboratori di ricerca di studio, giornate a tema, e convegni per favorire il confronto, lo scambio e la valorizzazione delle professionalità degli iscritti;
- 7) pubblicare libri, periodici e bollettini (con esclusione dei quotidiani), nonché definire, presidiare e diffondere standard qualitativi, quantitativi e comportamentali per la professione promuovendo comportamenti coerenti con il codice Etico e di condotta della PVA, sviluppare e mantenere rapporti con altre Associazioni o Organizzazioni o Enti, italiani ed estere finalizzati anche all'erogazione di servizi ai Soci,
- 8) al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l'associazione potrà avviare iniziative di divulgazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, eventi, ritrovi e simili e potrà occuparsi della promozione di attività legate alle pratiche previste dallo statuto, attività di promozione e di comunicazione a favore dei propri iscritti e dell'associazione, come l'organizzazione di eventi di vario genere e attraverso specifiche iniziative.

L'Associazione realizzerà quant'altro necessario e ritenuto opportuno per il raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale; accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;



esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

- 9) ottenere sconti e affiliazioni vantaggiose per gli associati con aziende e organizzazioni,
- 10) attività di formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabilendo con regolamento interno le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice,
- 11) le finalità statutarie non si esauriscono nell'ambito del territorio locale o regionale, ma possono proiettarsi su tutto il territorio nazionale e/o all'estero.
- 12) la durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
- 13) l'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative nonché da eventuali liberalità degli associati o di terzi benefattori;
- da eventuali contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura erogati da enti locali, nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati;
- da eventuali contributi e liberalità di altre Associazioni di carattere simile od affine;
- da eventuali entrate derivanti da attività commerciali da esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro per autofinanziamento

#### **Art. 5 Associati e Aderenti**

Presupposto indispensabile per poter aderire all'Associazione è il possesso di sani principi morali nonché l'intenzione di perseguire i fini istituzionali dell'associazione stessa.

In particolare, gli associati si impegnano a prestare la loro opera a favore dell'Associazione tenendo ben presente i fini particolari dell'Associazione stessa.

Sono associati coloro che siano stati accettati a fare parte dell'Associazione dagli organi direttivi della stessa in virtù dell'iscrizione sul libro degli associati; in particolare i Soci possono essere: Senior, Junior, Fondatore, Onorario, Sostenitori ed Effettivi.

- Socio Senior – persona fisica esperta nel settore con elevata specializzazione.
- Socio Junior – persona fisica appena entrata nel settore.
- Socio Fondatore – sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
- Socio Onorario - sono Soci Onorari coloro che vengono designati dal C.D. per il loro prestigio sociale e le loro benemeritenze di carattere culturale e/o finanziario verso l'Associazione; i soci onorari sono esentati dal versamento delle quote sociali.
- Socio Sostenitore - sono Soci Sostenitori coloro che concorrono finanziariamente al sostentamento della vita dell'Associazione.
- Socio Effettivo - Sono Soci Effettivi tutte le persone che versano le quote sociali e partecipano attivamente alla vita associativa.

I soggetti che intendono associarsi dovranno produrre apposita domanda di ammissione online tramite form sul sito [www.professionevirtualassistant.com](http://www.professionevirtualassistant.com).

Con l'adesione il socio dichiara:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, pienamente e senza riserve, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione;
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, il Codice Etico, il Regolamento Associativo e le Linee guida per il corretto utilizzo dei loghi.
- Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.



Fra i soci dell'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. Tutti gli associati che versano la quota associativa hanno diritto di voto nelle sedi deputate.

La quota associativa verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro e non oltre il 31 gennaio. I soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati sollecitati per iscritto e trascorsi ulteriori 30 giorni dalla comunicazione, saranno considerati decaduti.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e sono obbligati al versamento della quota associativa.

I soci sono tenuti: al pagamento della quota sociale; alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato receduto volontariamente potrà essere riammesso successivamente. Le quote sociali non possono essere cedute a terzi se non "mortis causa". Gli eredi hanno diritto di recesso immediato dalla associazione, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni: ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato. Le dimissioni non danno luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- b) decesso;
- c) mancato pagamento della quota associativa, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti i soci entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione;
- d) per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa, fomenti dissidi o disordini in seno all'Associazione e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere.

Il socio può essere sanzionato disciplinarmente per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali.

Le sanzioni disciplinari che il Consiglio Direttivo può adottare, rapportate alla gravità dei fatti commessi, sono le seguenti:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione fino a 3 mesi;
- d) esclusione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea dei soci con voto segreto, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

Contro di esso il socio escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con ogni mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso dall'Associazione. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre volontarie e gratuite. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Tutti gli associati hanno diritto a partecipare, con diritto di voto e di parola, alle assemblee dell'Associazione, ed hanno diritto ad essere eletti agli organi direttivi dell'Associazione.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, il Codice Etico e il Regolamento Associativo;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate, ivi compresa la formazione obbligatoria annuale;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, al Codice Etico e al Regolamento Associativo.

## **Art. 6 Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

### **Art. 6.1 Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per socio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo di almeno 1/10 dei soci.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, procede in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci tramite qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la ricezione da parte del destinatario, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima sia di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Per le votazioni che riguardano le persone si procede a scrutinio segreto.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto e ogni socio ha la possibilità di esprimere tante preferenze quanti sono i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elettiva nomina gli altri Organi sociali secondo l'ordine della preferenza risultante dalle votazioni e in caso di parità risulterà eletto l'iscritto che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in subordine, a maggiore anzianità anagrafica.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.



L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Presidente;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro diretta responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei Soci. Ogni associato votante presente di persona all'Assemblea, può rappresentare, con delega scritta, soltanto un altro associato avente diritto di voto.

È ammesso il voto informatico a distanza in videoconferenza così anche per tutte le altre riunioni degli organi.

#### **Art. 6.2 Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno due consiglieri eletti dall'assemblea tra gli associati fino ad un massimo di cinque membri compreso il Presidente.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti alla scadenza del mandato possono essere rieletti.

I Consiglieri possono essere eletti solo tra chi è stato socio dell'associazione per almeno tre anni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio dovrà inoltre:

- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- verificare, predisporre ed elaborare la pianificazione dell'attività dell'Associazione;
- stipulare contratti di qualsiasi genere; redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.
- nominare un Vicepresidente, che assista e coadiuvi l'attività del Presidente, e lo rappresenti in sua assenza;
- nominare un Segretario, che ricoprirà tale carica per tutta la durata del mandato del Consiglio, il quale potrà avere la funzione di verbalizzante durante lo svolgimento delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio medesimo, potrà curare l'invio degli O.d.G., e più in generale supportare il Presidente nell'espletamento del suo mandato.
- nominare un tesoriere che si occuperà della gestione finanziaria della associazione su esplicita delega e con i poteri conferiti dal Consiglio medesimo.

#### **Art. 7 Il Presidente**

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'assemblea degli associati, che ne determina di volta in volta il numero, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Presidente può essere eletto dall'Assemblea dei soci solo tra chi ha fatto parte del consiglio direttivo per almeno due anni.

Per i primi quattro anni esso sarà scelto tra i Soci Fondatori.



Vigila e presiede tutte le attività dell'Associazione; presiede l'assemblea dei Soci, da cui è eletto, e presiede di diritto il Consiglio Direttivo; rappresenta l'Associazione; ha la firma sociale; adempie a tutti gli incarichi che sono a lui affidati dall'Assemblea.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Al Presidente è attribuito il potere di:

- convocare e presiedere l'assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- rappresentare l'Associazione ad ogni effetto, anche in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative;
- accettare per conto dell'Associazione contributi ed altre somme da enti pubblici o privati, rilasciandone quietanza liberatoria;
- compiere i necessari atti inerenti la vita dell'Associazione presso uffici pubblici o privati;
- adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- accendere conti correnti bancari o postali;
- emettere assegni nei limiti delle somme versate sui conti.

#### **Art. 8 Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente viene eletto dall'Assemblea Ordinaria per 4 anni e può essere eletto per un massimo di tre volte consecutive.

Il Vice Presidente è il primo dei non eletti alla carica di Presidente.

Coadiuvando il Presidente nella sua attività; in sostituzione del Presidente presiede l'assemblea dei Soci, nonché il Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Segretario.

#### **Art. 9 Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio fra i suoi membri per 4 anni e può essere rinominato per un massimo di tre volte consecutive.

Il Tesoriere ha la responsabilità dell'amministrazione e della finanza dell'Associazione.

Egli deve assicurare il pieno rispetto delle normative civilistiche e fiscali, anche attraverso la sistematica verifica dell'adeguatezza delle procedure amministrative, contabili e fiscali.

Deve altresì valutare i fabbisogni finanziari dell'Associazione, pianificando le fonti di approvvigionamento, e garantire la cura degli aspetti patrimoniali.

Il Tesoriere deve garantire il rispetto di tutte le normative contrattuali, previdenziali ed assistenziali del personale dell'Associazione.

Il Tesoriere predisponde nei termini di legge e di Statuto il progetto di bilancio sia consuntivo che preventivo, che deve essere presentato al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha facoltà di affidare la tenuta della contabilità, degli aspetti fiscali e dell'amministrazione del personale dell'Associazione a società o professionisti terzi debitamente abilitati.

Al Tesoriere sono attribuiti dal Consiglio Direttivo tutti i poteri di firma e rappresentanza necessari per l'espletamento delle attività di sua competenza.

#### **Art. 10 Segretario**

Il Segretario dell'Associazione è eletto dal Consiglio fra i propri membri, per 4 anni e può essere rinominato per un massimo di tre volte consecutive.

Il Segretario invia le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, ne redige il verbale che invia poi tempestivamente a tutti i membri del Consiglio, coadiuvando e sostituendo il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di dimissioni o di perdurante assenza il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, un nuovo Segretario.



## Art. 11 Uso del Marchio

L'uso del marchio e dei loghi di PVA da parte dei Soci è disciplinato dal Consiglio Direttivo secondo quanto indicato nelle Linee guida per il corretto utilizzo del logo ufficiale.

## Art. 12 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali dei soci;
- b) eventuali quote supplementari dei soci;
- c) eventuali contributi volontari dei soci;
- d) eventuali contributi volontari dei terzi;
- e) eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da varie iniziative anche intraprese dall'Associazione;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative. Tutti gli utili dovranno essere investiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento dell'attività associativa.
- j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- k) ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Gli eventuali utili od avanzi di gestione che dovessero risultare dopo la presentazione del rendiconto finanziario, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui agli art. 4 e 5 (attività istituzionali ed attività direttamente connesse).

## Art. 13 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice civile e delle leggi vigenti in materia, con particolare riguardo alle norme che regolano l'attività degli enti non commerciali.

Roberta Longoni

*Roberta Longoni*

Gloria Martellini

*Gloria Martellini*

Paola Cecilia Carrara

*Paola Cecilia Carrara*

Barbara Adami

*Barbara Adami*



Approvato dal Consiglio direttivo e dai Soci fondatori il 26 Gennaio 2023

Registrato all'Agenzia delle Entrate di ROMA 3 il 31-5-2023

*Sebeboni*